



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 20/04/2005 n. 15

Oggetto:

Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Testo:

INDICE

1.	FAMILIARI A CARICO	3
2.	CREDITO DI IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA	3
3.	DATI DEL CUD	4
3.1.	SOCIETA' IN STATO DI FALLIMENTO	4
4.	MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	4
4.1.	INTERESSI PASSIVI	4
4.2.	MOTIVAZIONI DEL MUTUO	5
4.3.	ACQUISTO DI ABITAZIONE DA RISTRUTTURARE	5
4.4.	ONERI ACCESSORI	6
4.5.	TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO	7
5.	SPESE SANITARIE	7
6.	AUTOVEICOLI PER DISABILI	8
6.1.	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8
6.2.	DETRAIBILITA' DELLA SECONDA RATA	9
6.3.	DETRAZIONE IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO	9
6.4.	ACQUISTO AUTO PER DISABILI	10
7.	DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	10
7.1.	INTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	10
7.2.	CONIUGE CONVIVENTE	13
8.	DETRAZIONE PER SPESE DI ASSICURAZIONE	13
9.	PREMI VERSATI ALL'INAIL	14
10.	DETRAZIONI OGGETTIVE E NO TAX-AREA	15
11.	DOCUMENTAZIONE ONERI	16
11.1.	SCONTRINI FARMACEUTICI NON PIR LEGGIBILI	16
11.2.	SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE	17
11.3.	CONTRIBUENTE NON RINTRACCIABILE	18

1. FAMILIARI A CARICO

D. Quali verifiche devono essere effettuate dal CAF ai fini dell'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia?

R. La circolare n. 11 del 2004, concernente l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti in relazione al modello 730/2004 redditi 2003, al paragrafo 3.5, ha chiarito che per i controlli che i CAF devono eseguire, non e' necessaria l'esibizione di documentazione relativa alle detrazioni soggettive d'imposta. Si conferma, pertanto, che, relativamente agli oneri per i familiari a carico, la verifica sull'esistenza della qualita' di familiare a carico non deve essere svolta dai CAF; al riguardo fa fede, nei loro confronti, quanto dichiarato dal contribuente. Resta fermo che, per quanto concerne gli oneri deducibili e le detrazioni per oneri concernenti i familiari a carico deve essere controllata dai CAF la sussistenza dei requisiti oggettivi propri dei detti oneri (ad esempio, controllo che la spesa sia stata sostenuta nell'anno di riferimento).

2. CREDITO DI IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA

D. Si chiede di conoscere quando puo' essere esercitato il diritto a chiedere il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

R. Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e' pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione

al primo acquisto agevolato ed e' utilizzabile anche in diminuzione dall'IRPEF. In relazione all'ipotesi in cui il contribuente intenda utilizzare il credito in diminuzione delle imposte sui redditi, nell'appendice alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione UNICO 2004, alla voce "Credito di imposta per il riacquisto della prima casa", e' precisato che per usufruire dell'agevolazione nella dichiarazione 2004 per il 2003, l'acquisto deve essere avvenuto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e la data di presentazione della dichiarazione in questione. In sostanza, il credito di imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, puo' essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui e' stato effettuato il riacquisto stesso.

3. DATI DEL CUD

3.1. SOCIETA' IN STATO DI FALLIMENTO

D. In taluni casi, i dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali non ottengono il rilascio del CUD. Quale e' la procedura da seguire al fine dell'apposizione del visto di conformita'?

R. Il visto di conformita' sulle ritenute effettuate deve essere conseguente alla verifica della relativa certificazione (CUD). In assenza di CUD non e' possibile effettuare la verifica a base del visto di conformita' e, pertanto, il dipendente non potra' usufruire dell'assistenza fiscale dei CAF.

4. MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

4.1. INTERESSI PASSIVI

D. Nel caso in cui un contribuente contragga un mutuo ipotecario per acquisto di abitazione principale, per un capitale di Euro 200.000, a fronte di un rogito nel quale viene indicato il valore di acquisto dell'immobile di Euro 180.000, gli interessi passivi possono essere detratti totalmente (naturalmente entro il limite previsto).

R. L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione del 19 per cento degli interessi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale. In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonche' degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione puo' essere utilizzata la seguente formula: interessi sui quali calcolare la detrazione = costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo.

4.2. MOTIVAZIONI DEL MUTUO

D. Nel caso in cui il contratto di mutuo non contenga la motivazione, e' possibile applicare la detrazione in relazione agli interessi passivi?

R. L'articolo 15 del Tuir prevede la detrazione del 19 per cento degli interessi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale. Tale motivazione puo' risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell'immobile, da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente. In assenza della documentazione comprovante che il mutuo e' stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, non puo' essere rilasciato il visto di conformita'. Parimenti non puo' essere apposto il visto qualora, trattandosi di mutui misti, non risulti l'importo riferibile all'acquisto.

4.3. ACQUISTO DI ABITAZIONE DA RISTRUTTURARE

D. Un contribuente che ha contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, successivamente all'acquisto ha eseguito lavori di ristrutturazione in base ad apposita abilitazione comunale che si stanno protraendo nel tempo, per cui l'immobile sara' adibito ad abitazione dopo circa 18/20 mesi dall'acquisto e non entro un anno come richiesto dall'articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. Gli interessi passivi si possono detrarre, avvalendosi del fatto che gli immobili oggetto di ristrutturazione devono essere adibiti ad abitazione principale entro 2 anni? Si chiede di conoscere, inoltre, come deve essere verificata da parte dei CAF la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente entro i termini previsti dalla norma.

R. L'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che in caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile oggetto di lavori di

ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, per usufruire della detrazione degli interessi passivi, l'immobile deve essere adibito a dimora abituale entro due anni dall'acquisto. In tal caso, il beneficio decorre dalla data in cui l'immobile e' adibito a dimora abituale.

Con riferimento al controllo del requisito della destinazione ad abitazione principale entro i termini previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir ai fini della detrazione per interessi passivi, si fa presente che tale requisito puo' risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000. Considerato, peraltro, che l'abitazione principale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, il contribuente con la suddetta autocertificazione puo' attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici. Resta fermo che, per effetto dell'articolo 41 del DPR 445 del 2000, l'amministrazione, in fase di controllo, puo' verificare nei confronti del contribuente la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni penali indicate nell'articolo 76 del medesimo DPR.

4.4. ONERI ACCESSORI

D. Puo' essere considerato un onere accessorio al mutuo il contratto di assicurazione sull'immobile che taluni Istituti di credito richiedono ad ulteriore garanzia oltre quella ipotecaria nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile che potrebbe poi avere un valore inferiore a quello ipotecato?

R. Tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi si comprendono l'onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, le spese che il notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato (circ. 95/2000). In sostanza, gli oneri accessori che danno diritto alla detrazione sono costituiti da spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Per quanto riguarda le spese per l'assicurazione dell'immobile, non si ritiene che diano diritto alla detrazione non rinvenendosi il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo.

4.5. TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

D. In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione. Quale codice deve essere utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi?

R. In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione. Per l'indicazione nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO PF e modello 730) nel quadro B, dovranno essere utilizzati i codici previsti con riferimento alle diverse tipologie di contratti di locazione.

5. SPESE SANITARIE

D. L'articolo 15, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, prevede che le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari, anche non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari stessi. Al riguardo si chiede se il beneficio debba essere limitato alle sole spese sanitarie affrontate in una struttura privata e connesse con la patologia esente e, in tal caso, attraverso quale documentazione deve essere verificata tale condizione. In particolare si chiede se e' possibile accettare una autocertificazione.

R. La norma agevolativa prende in considerazione l'ipotesi in cui un contribuente affetto da una patologia che da' diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) si rivolge, per la cura di tale patologia, ad una struttura sanitaria privata pagando la prestazione. La detrazione al familiare (per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dalla persona affetta dalla patologia in questione) e' quindi concessa in relazione alle sole spese connesse con la patologia che da' diritto all'esenzione dal pagamento del ticket. La riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare o da documentazione medica o da

autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia.

6. AUTOVEICOLI PER DISABILI

6.1. SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

D. La detrazione concessa per le spese di manutenzione straordinaria dell'autoveicolo di un disabile puo' essere rateizzata cosi' come previsto in caso di acquisto del veicolo? Ed inoltre, le suddette spese per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto o possono essere sostenute anche in anni successivi?

R. L'articolo 15, comma 2, lettera c), del Tuir, prevede la detrazione dall'Irpef delle spese sostenute per l'acquisto di veicoli in favore di particolari categorie di soggetti disabili, con riferimento ad un solo veicolo nei limiti dell'importo massimo di 18.075,99 euro. La norma consente di suddividere la predetta detrazione in quattro quote annuali di pari importo.

Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi dal 1994 in poi hanno precisato che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre al costo di acquisto dell'autovettura, anche i costi per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione. Sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante. Le suddette spese di manutenzione non ordinaria concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Tali spese, per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto. Gia' con le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale 730 / 2003, (pubblicate sul Supplemento ordinario n. 44 alla G.U. n. 63 del 17 marzo 2003), commento al rigo E4, e' stato precisato che dette spese non possono essere rateizzate.

6.2. DETRAIBILITA' DELLA SECONDA RATA

D. Un portatore di handicap ha acquistato un'auto nel 2003 e non ha presentato per tale anno la dichiarazione dei redditi non usufruendo, quindi, della prima rata di detrazione. Chiede, pertanto, se puo' usufruire della seconda rata della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno successivo.

R. La risposta e' affermativa, in analogia con quanto chiarito in materia di detrazione per spese per recupero del patrimonio edilizio nella circolare n. 95 del 2000. In particolare, al punto 2.1.2 della predetta circolare, e' stato precisato che nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute, puo' usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999.

6.3. DETRAZIONE IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO

D. Un contribuente portatore di handicap acquista un'auto nel 2002 e sceglie di rateizzare la detrazione. Nel 2003, l'auto viene rubata e il contribuente ne acquista un'altra. Pertanto ha diritto alla detrazione in relazione al nuovo acquisto. Chiede di conoscere se possa essere operata la detrazione relativa alle rate residue relative al veicolo rubato?

R. L'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, prevede che in relazione alle spese per l'acquisto di un autoveicolo da parte di un disabile spetta la detrazione d'imposta una sola volta ogni quattro anni, e che tale detrazione puo' essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il medesimo articolo precisa che se il veicolo e' stato rubato e non ritrovato, il contribuente possa fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisito. Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione in quattro quote annuali, ben puo' verificarsi che per alcuni anni usufruira' sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.

6.4. ACQUISTO AUTO PER DISABILI

D. Ancora con riferimento all'acquisto di auto per disabili, si formulano i seguenti quesiti:

- In una famiglia composta da quattro persone, il padre e uno dei due figli fiscalmente a carico del padre sono disabili. Nel 2001 il padre ha acquistato per se' un'auto, con fattura a lui intestata; nel 2003 ha venduto l'autovettura e contemporaneamente ha acquistato una nuova auto con fattura intestata al figlio disabile, in quanto il tipo di disabilita' del figlio necessita di un'auto diversa. Avendo usufruito nel 2001 della detrazione per acquisto auto, puo' nel 2003 usufruire di nuovo della detrazione?

- In una famiglia composta di quattro persone, il padre e i due figli fiscalmente a carico sono disabili. Nel 2001 il padre ha acquistato per se' un'auto, con fattura a lui intestata, nel 2003 il figlio fiscalmente a carico del padre, divenuto maggiorenne, ha acquistato un'auto per se' con fattura a lui intestata. Premesso che il figlio e' a carico del padre, quest'ultimo puo' usufruire di un'ulteriore agevolazione per acquisto dell'auto anche nel 2003?

R: Si', in entrambi i casi le agevolazioni possono essere fruite prescindendo dal vincolo dell'unico acquisto nei quattro anni.

7. DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

7.1. INTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

D. Si chiede di conoscere se la detrazione per spese di ristrutturazione puo' essere riconosciuta nei casi in cui la comunicazione al Centro Operativo di Pescara sia stata fatta in data coincidente con quella di inizio lavori; inoltre si chiede di conoscere in che misura un coniuge puo' usufruire della detrazione nell'ipotesi in cui abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura e' intestata all'altro coniuge.

R. L'articolo 1 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a:

"a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento;.....

c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento".

Il pagamento delle spese detraibili e' disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato"

Sulla base della menzionata normativa, in relazione al primo quesito, si precisa che la comunicazione al Centro Operativo di Pescara inviata nel giorno stesso dell'inizio dei lavori deve ritenersi valida ai fini della detrazione. Puo' infatti ipotizzarsi che il requisito previsto dal decreto n. 41 del 1998, secondo il quale la comunicazione deve precedere l'inizio dei lavori si realizzi anche se l'adempimento e' posto in essere nell'arco della stessa giornata ma in un momento antecedente a quello in cui i lavori hanno inizio.

Per quanto riguarda il secondo punto, l'articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998, concernente l'approvazione del modello da utilizzare per la comunicazione di inizio lavori, stabilisce "che in caso di comproprietà, contitolari di diritti reali o di coesistenza di piu' diritti reali su uno stesso immobile, se piu' di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fluire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, puo' essere trasmesso da uno soltanto di essi. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto".

Sempre in materia di comproprietà, contitolari del diritto reale o di coesistenza di piu' diritti reali, qualora tutti i comproprietari o contitolari intendano fruire della detrazione relativamente al medesimo

intervento, la circolare n. 57 del 1998 ha precisato che il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti. Successivamente, tuttavia, e' stato precisato con circolare n. 122 del 1999 che nell'ipotesi in esame, se sul bonifico bancario e' indicato solo il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione, gli altri comproprietari o contitolari non perdono il diritto alla detrazione qualora indicano nella propria dichiarazione dei redditi (nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione e che e' stato gia' riportato sul bonifico bancario. In questo caso, infatti, tale indicazione "sana" l'irregolarita' del bonifico stesso. Inoltre, con circolare n. 95 del 2000 e' stato chiarito che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori e' stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione puo' essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. Sulla base delle precisazioni indicate e gia' fornite dall'Amministrazione finanziaria, in relazione al quesito posto si puo' affermare che il coniuge che ha sostenuto le spese puo' fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura, così come precisato nella circolare n. 95 del 2000.

7.2. CONIUGE CONVIVENTE

D. I coniugi conviventi in un'immobile di proprieta' di uno soltanto di essi, decidono di costruire un box pertinenziale. Il coniuge proprietario dell'immobile e' fiscalmente a carico dell'altro. Il coniuge convivente non proprietario dell'immobile ha titolo per detrarre le spese relative alla costruzione della pertinenza?

R. La circolare n. 121 del 1998 relativamente all'individuazione dei soggetti che possono fruire della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 annovera, tra i possibili beneficiari, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

La convivenza, tuttavia, deve sussistere gia' nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all'esercizio della detrazione, mediante l'inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

L'individuazione dei soggetti beneficiari del diritto alla detrazione deve essere infatti operata, con carattere di definitivita', al momento dell'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, l'articolo 2 del decreto dirigenziale 6 marzo 1998, che ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione precisandone le modalita' di invio e di compilazione, stabilisce, da un lato, che, in presenza di piu' soggetti che si avvalgono del beneficio e' sufficiente che uno solo provveda alla trasmissione del modello di comunicazione, dall'altro, che il contribuente che non ha trasmesso il modello deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

8. DETRAZIONE PER SPESE DI ASSICURAZIONE

D. Con riferimento alla detrazione per spese di assicurazione si chiede di conoscere se nell'ipotesi in cui la moglie, fiscalmente a carico del marito, stipula un contratto di assicurazione avente per oggetto il rischio di morte, il marito ha diritto alla detrazione con riferimento ai premi pagati dalla moglie.

R. L'articolo 15, comma 1, lettera f), del TUIR comprende tra gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19 per cento i premi pagati per assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facolta' di recesso dal contratto. Il comma 2 dello stesso articolo 15 prevede che la detrazione in questione spetta anche se l'"onere" e' sostenuto nell'"interesse" dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo sul quale calcolare la detrazione.

Nell'ambito del contratto di assicurazione, oltre all'assicuratore si possono distinguere:

a. il contraente, che e' il soggetto che stipula il contratto con

l'assicuratore e che sostiene l'"onere";

b. l'assicurato, che e' il soggetto la cui vita o invalidita' viene presa in considerazione;

c. il beneficiario, che e' il soggetto al quale e' dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell'evento;

Al riguardo si ritiene che il diritto alla detrazione spetti al contribuente nelle ipotesi in cui egli stipula un contratto in cui figuri come assicurato un familiare a suo carico.

Si ritiene che, nella diversa ipotesi in cui il familiare a carico (ad esempio la moglie) stipuli un contratto di assicurazione non sussista in capo al marito il diritto alla detrazione con riferimento ai premi pagati dal familiare a carico (nell'esempio, la moglie).

9. PREMI VERSATI ALL'INAIL

D. I premi relativi all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni che un imprenditore agricolo versa per la propria posizione, sono deducibili dal reddito complessivo?

R. In base alla lettera e) dell'articolo 10 del Tuir sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Con particolare riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo, con circolare n. 137 del 1997, e' stato precisato che i contributi versati dall'imprenditore agricolo all'Inps-Gestione ex SCAU, per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale, sono deducibili dal reddito complessivo. Tale interpretazione e' stata assunta in considerazione del fatto che l'articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir stabilisce che costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo "i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione" e che "sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati". Considerata la collocazione dell'esclusione della deducibilita' di tali oneri nella predetta lettera a) anziche' nella lettera e) del medesimo articolo 10 del Tuir - in base al quale sono deducibili "i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge" - si e' ritenuto che i contributi versati dall'imprenditore agricolo all'Inps-Gestione ex SCAU per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale sono deducibili, mentre la previsione di indeducibilita' resta riferita alla parte dei contributi e dei premi che si riferisce ai lavoratori dipendenti. Deve ritenersi che sulla base di tali argomentazioni risultino deducibili dal reddito complessivo anche i premi relativi all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall'imprenditore agricolo per la propria posizione in quanto detti premi sono compresi tra quelli versati all'Inps-Gestione ex SCAU.

10. DETRAZIONI OGGETTIVE E NO TAX-AREA

D. L'articolo 11 del Tuir stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir o di impresa minore di cui all'articolo 66, la deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di euro 3.000 e' aumentata di euro 1.500. Si chiede di conoscere se tale ulteriore deduzione spetti anche per i redditi derivanti dall'attivita' di agriturismo.

R. La disposizione prevista dall'art. 11, del TUIR, riconosce una ulteriore deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione a favore dei redditi di lavoro autonomo e di impresa a contabilita' semplificata stabilendo, altresì, che la stessa non e' cumulabile con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente e di pensione. In particolare, il predetto articolo 11, comma 4, del Tuir prevede che "se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 (ora articolo 53) o di impresa di cui all'articolo 79 (ora articolo 66) per quanto riguarda i redditi d'impresa, la deduzione..." di euro 3.000 e' aumentata di euro 1.500.

Tenuto conto che il reddito derivante dall'attivita' di agriturismo non e' determinato ai sensi dell'articolo 66 del Tuir ma mediante l'applicazione di un coefficiente di redditivita' fissato forfaitariamente (articolo 5 della legge n. 413 del 1991) si ritiene che non trovi applicazione l'ulteriore deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di euro 1.500.

Per gli stessi motivi, si ritiene che non trovino applicazione neppure le detrazioni previste dall'articolo 14 del Tuir non piu' vigenti a partire dal 1 gennaio 2005.

Resta fermo che nell'ipotesi in cui il contribuente non si avvalga del particolare regime previsto dall'articolo 5 della legge n. 413 del 1991 per l'attivita' di agriturismo, potra' fruire della deduzione di euro 1.500 (nonche' delle detrazioni oggettive) qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 66 del Tuir.

11. DOCUMENTAZIONE ONERI

11.1. SCONTRINI FARMACEUTICI NON PIR LEGGIBILI

D. E' stato riscontrato che gli scontrini farmaceutici, nelle ipotesi in cui e' stata utilizzata carta chimica, dopo un certo tempo non sono piu' leggibili. Si chiede di conoscere, al riguardo, quali adempimenti deve porre in essere il CAF ai fini del rilascio del visto di conformita'.

R. Come previsto dalle istruzioni al modello 730/2004 e dalla circolare n. 24 del 10 giugno 2004, ai fini della detrazione per spese sostenute in relazione all'acquisto di medicinali, il contribuente deve conservare la fotocopia della ricetta del medico corredata dallo scontrino della farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta. Per l'acquisto di medicinali da banco, in assenza di prescrizione medica e' necessaria un'autocertificazione del contribuente attestante la necessita' degli acquisti per il medesimo o per i familiari.

Se lo scontrino non reca la dicitura "medicinali" o "farmaci", bensì una dicitura generica, l'autocertificazione deve anche attestare che l'importo pagato e' riferito all'acquisto dei farmaci necessari al contribuente o al familiare a carico e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.

In caso di scontrini farmaceutici non piu' leggibili, la fotocopia degli stessi o il modello 730-2 analiticamente compilato (con l'indicazione separata delle spese sanitarie documentate con scontrini delle farmacie e del relativo importo, anche complessivo), devono considerarsi elementi sufficienti a dimostrare l'avvenuto controllo da parte del C.A.F. e tali da escludere l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997.

11.2. SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

In caso di smarrimento parziale o totale della documentazione di supporto al visto di conformita' da parte del contribuente, in presenza del modello 730-2 riportante la tipologia della documentazione visionata ed i relativi importi, quale e' il comportamento dell'Amministrazione con riferimento al visto?

R. In presenza di un modello 730-2 contenente l'elencazione analitica di tutta la documentazione controllata e dell'assunzione di responsabilita' da parte del contribuente circa lo smarrimento della documentazione probatoria, si ritiene che non possa essere applicata la sanzione prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997.

11.3. CONTRIBUENTE NON RINTRACCIABILE

D. Quale e' il comportamento dell'Amministrazione nel caso in cui non sia possibile rintracciare il contribuente (ad esempio, deceduto) e non sia possibile da parte del Caf produrre alcuna documentazione in occasione della richiesta dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate?

R: Premesso che l'Ufficio comunica l'esito del controllo formale al contribuente con modalita' tali da garantirne la conoscenza (raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, nei casi di irreperibilita' o rifiuto, con le ordinarie modalita' di notifica degli atti tributari), nelle ipotesi in cui il contribuente stesso risulti non reperibile, la presenza del 730-2, analiticamente compilato, puo' considerarsi sufficiente a garantire il corretto assolvimento da parte del responsabile dell'assistenza fiscale del C.A.F. degli obblighi previsti dall'art. 2 del D.M. n. 164 del 1999.

o
o o

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

